

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 27/06/2024	Oggetto: Interrogazione in merito al progetto di rigenerazione urbana di cui all'art. 1 comma 534 della L. 234/2021 (Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 12/2022).
-----------------------------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **ventisette** del mese di giugno alle ore **19:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **20/06/2024 prot. n. 7233**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene invitati, n. come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN	X	
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO	X	
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco, Vice Sindaco Ass. Romano, Ass. Dragone**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Filippo Ensabella**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Alberghina A., Pagana C. e Macaluso S.**

Il Presidente passa alla trattazione del 6° punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: *“Interrogazione in merito al progetto di rigenerazione urbana di cui all’art. 1 comma 534 della L. 234/2021 (Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 12/2022)”* ;

Prende la parola il **Consigliere Pagana**, la quale dice che il suo intervento si divide in due parti collegate tra di loro; illustra dapprima la sua interrogazione e chiede di sapere a che punto sono arrivati i lavori del progetto di rigenerazione urbana e se vi sono dei problemi in merito.

Risponde il **Sindaco**: “Questi progetti non sono iniziati in nessuno dei paesi membri dell’unione dei Comuni. La questione è ben più complessa di come appare. Voi, allora, avete dato mandato al già Sindaco, Prof. Giovanni Allegra, di firmare una convenzione. Da lì sono sorti una sequenza di dubbi procedurali che ancora non sono stati chiariti, perché il Comune di Castel di Iudica non ci ha presentato la convenzione firmata da tutti i Sindaci. Ciò nonostante, non abbiamo sollevato problemi. Poi sono iniziate delle diatribe con il Comune di Castel di Iudica perché, in una prima riunione, si erano stabiliti una serie di parametri da rispettare in collaborazione, ma poi il Comune di Castel di Iudica, in modo unilaterale, ha interrotto le proprie comunicazioni.

Le motivazioni sono molto serie, ma abbiamo evitato di innescare contenziosi. Il Comune di Castel di Iudica ha effettuato la gara, ha scelto il progettista al posto nostro ecc. Nelle riunioni era stato stabilito altro. L’Assessore Vitanza si è recato al Comune di Castel di Iudica per avere gli atti di nostra competenza, ma gli sono stati negati, dicendo che si doveva fare l’accesso agli atti. E’ inconcepibile che un Comune facente parte dell’unione debba fare l’accesso agli atti per avere i propri documenti. Ora saranno presi i provvedimenti necessari a tutela dei nostri interessi, cioè quelli di portare a compimento l’opera. Ad oggi non c’è nessuna perdita di finanziamento. Faremo l’ultimo tentativo per ottenere ciò che ci spetta, dopo di che assumiamo un professionista per capire come muoverci”, conclude.

Il Consigliere **Pagana C.** auspica che al più presto si possano ricevere informazioni in merito. Dà lettura di un documento che ritiene pertinente all’argomento, che al termine consegna per essere allegato al presente verbale, e per il quale richiede una risposta nella prossima seduta.

Il Sindaco risponde che le affermazioni del Consigliere Pagana C. non sono valide, ma se ritiene di avere ragioni per agire, che agisca.

*Infote g.o. del 11/01/2024
della seduta del 11/01/2024*

Al signor Sindaco del Comune di Raddusa

Al Segretario

Con deliberazione della G.M. n. 1 del 11.01.2024, del Comune di Raddusa, al fine di sopperire alle criticità di carenza di personale dell'Ente per lo svolgimento delle incombenze dell'Area Tecnica e alla affermata mancanza di personale cui attribuire incarichi di responsabilità tecnica, veniva approvato il bando per acquisire la disponibilità di dipendenti in quiescenza di Enti pubblici all'espletamento di "..... incarico di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012" e s.m.i, "a supporto dello svolgimento di attività di natura tecnica di pertinenza ai servizi tecnici dell'area 3^" e veniva approvato lo schema del disciplinare d'incarico, al fine di regolamentare il rapporto tra le parti.

Con bando pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal giorno 11.01.2024 per 15 giorni consecutivi, il Comune avviava la procedura diretta ad acquisire la manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'incarico a titolo gratuito, rivolto a personale in quiescenza *"per attività di supporto all'area tecnica"*, precisandosi che gli aspiranti dovessero essere in possesso di *"una significativa esperienza nella direzione degli uffici tecnici degli enti"*. Il bando prevedeva, altresì, quanto all'aspetto economico, quanto segue:

- *"all'incaricato sarà riconosciuto il rimborso per le spese per i viaggi resisi necessari .."*
- *"non è previsto alcun altro rimborso per ulteriori spese eventualmente sostenute"*

Ancora nello schema di disciplinare allegato al bando, veniva previsto quanto segue:

- (all'art. 3) *"l'incaricato si impegna a gestire tutte le attività inerenti l'Area Tecnica nella qualità di Responsabile"*
- (all'art. 6, riguardante il rimborso spese) : *"il rimborso spese di viaggio sostenute per recarsi presso gli uffici del Comune di Raddusa, ossia un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per ogni Km e comunque nel rispetto dei criteri e nei*

14.09.2000, nei termini di legge”.

Con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 29/01/2024 al n. 1196, il dott. Paolo Adamo (già dipendente del Comune di Canicatti) manifestava il proprio interesse, allegando il relativo curriculum.

Con deliberazione della G.M. n. 3 del 06/02/2024 veniva conferito, al dott. Paolo Adamo l'incarico, per un periodo di mesi sei, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, precisandosi che lo stesso aveva ad oggetto *“l'attività di collaborazione a supporto dell'area tecnica”*.

Con successiva determina sindacale n. 6 del 09/02/2024 veniva conferito al dott. Paolo Adamo (in parziale difformità rispetto a quanto previsto nella delibera giuntale) l'incarico di responsabile dell'area tecnica per un periodo di mesi sei, a titolo gratuito, fatto salvo solo il rimborso delle spese di viaggio, comunque per un importo massimo di € 1.200,00 mensili.

La norma richiamata anche nelle premesse degli atti deliberativi sopra citati (l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del Dl 90/2014 e, quindi, riformulato dall'articolo 17, comma 3, della legge 124/2015) è ispirata al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi di studio, consulenza, **direttivi** o **dirigenziali** a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. In ordine alla portata di tale disposizione normativa sono intervenute due circolari della Funzione Pubblica (circolare n. 6/2014, integrata dalla n. 4/2015), le quali hanno evidenziato che «la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica >>.

Già, alla luce della predetta disposizione, sorgono notevoli dubbi in ordine alla legittimità del provvedimento sindacale di nomina. Ma, anche a voler prescindere da tale considerazione (anche alla luce dei diversi dubbi interpretativi che la normativa ha suscitato, tantoché molteplici sono stati gli interventi della Corte dei Conti – tra cui, in particolare, le deliberazioni n. 405/2019 della

sezione di controllo della Lombardia e nn. 80 e 88/2020 della sezione di controllo del Lazio -), giova rilevare come, nella fattispecie concreta – senza dire dei dubbi circa il possesso, da parte del dott. Adamo, del requisito previsto dal bando pubblico al punto h (avere comprovata esperienza, almeno quinquennale, di dirigenza di uffici tecnici in enti locali) -, il medesimo era, comunque, privo del requisito di cui al punto i del bando, avendo superato i 66 anni di età; requisito (quello di non aver superato i sessantasei anni di età), previsto in armonia con le vigenti disposizioni e volto, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a garantire il turn over nelle pubbliche amministrazioni, altrimenti vanificato se queste ultime potessero avvalersi, indiscriminatamente (a prescindere dal requisito dell'età) di personale in quiescenza di altre amministrazioni.

Già a monte, pertanto, alla luce dell'insussistenza del predetto requisito, l'incarico non poteva essere conferito al dott. Adamo e, quindi, andrebbe annullato e/o revocato con ogni conseguente provvedimento.

A valle, peraltro, è possibile ravvisare non pochi comportamenti “discutibili” del dott. Adamo ed, innanzitutto, con riguardo al concreto trattamento economico erogato al medesimo.

Al riguardo si ricordano i seguenti atti amministrativi in tema di rimborso spese:

- determina del responsabile dell'area amministrativa n. 149 del 14.3.2024, con oggetto RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DOTT. PAOLO ADAMO – MESE DI MARZO.
- determina del responsabile dell'area amministrativa n. 216 del 18.04.2024, con oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DOTT. PAOLO ADAMO – MESE DI MARZO.

Orbene il bando prevedeva, in materia, quanto segue:

- *“all'incaricato sarà riconosciuto il rimborso per le spese per i viaggi resisi necessari ..”*
- *“non è previsto alcun altro rimborso per ulteriori spese eventualmente sostenute”.*

Nello schema di disciplinare allegato al bando (e poi sottoscritto) si prevedeva, all'art. 6, la corresponsione del *“rimborso spese di viaggio sostenute per recarsi presso gli uffici del Comune di Raddusa, ossia un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per ogni Km e comunque nel rispetto dei criteri e nei limiti indicati al comma 4 e al comma 5 dell'art. 41 del CCNL di comparto del 14.09.2000, nei termini di legge”*.

Si prevedeva, altresì, che l'incaricato *“E' autorizzato all'utilizzo dell'autovettura privata per recarsi presso gli uffici del Comune di Raddusa e ha diritto al rimborso spese di viaggio, tenendo conto dei parametri contenuti nelle tabelle ACI. Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate. Si dà atto che l'importo complessivo massimo rimborsabile è di € 1.200,00”*.

Conseguentemente, alla luce dell'entità delle somme erogate, il rimborso é avvenuto in misura eccedente quanto dovuto alla luce dei superiori parametri, tenuto conto del fatto che la presenza del suddetto funzionario é pari a circa otto volte per ciascun mese.

Ma ciò che lascia maggiormente perplessi é la ripetuta “autoattribuzione” del ruolo di RUP, in relazione a diversi lavori pubblici.

In particolare deve aversi riguardo ai seguenti atti:

1) Determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 140 del 07-03-2024, avente ad oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO NELL'APPALTO: RIGENERAZIONE URBANA E FUNZIONALE PER RECUPERARE E RINNOVARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO NEL RISPETTO DELLE TRADIZIONI CULTURALI E STORICHE "CUP E99J22000730003”.

Nelle premesse del suddetto atto si afferma che, con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, approvato con il D.lgs. n. 36/2023, ed, in particolare, con gli artt. 15/18, viene attribuito un nuovo ruolo al RUP che diventa un *Project Manager* e non più il mero responsabile del procedimento, sicché l'amministrazione avrebbe l'obbligo di nominare un soggetto dotato di

esperienza e di competenze multisettoriali, che sia all'apice dell'area tecnica, che abbia potere di spesa e possa assumere decisioni con provvedimenti determinativi.

Ebbene, come chiarito espressamente dalle risposte del MIT, ai quesiti postigli, per la nomina del RUP trova applicazione il generale principio del *tempus regit actum*. Poiché la nomina del RUP, nella fattispecie, è stata compiuta anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, in vigore, quindi, del D.lgs. n. 50/2016, la nomina medesima, essendo legittimamente avvenuta all'epoca della sua adozione, in conformità alle disposizioni allora vigenti, rimane valida ed efficace anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice (trattasi della determinazione n. 118 del 29.03.2023), ed appare, quindi, privo di alcun rilievo il richiamo al nuovo codice.

Altresì è erronea l'affermazione, contenuta nella determina n. 140/2024, allorché si afferma che il RUP incaricato non possiede i requisiti di legge, avendo rivestito le funzioni di RUP relativamente ad altri lavori pubblici e per diversi anni nello stesso Ente quale dipendente di ruolo.

E' palesemente erronea, ancora, l'affermazione che il Comune di Raddusa non sia dotato, nel suo organico, di alcun dipendente a tempo determinato o indeterminato che possieda le competenze previste dalla legge che gli possano consentire di assumere l'incarico di RUP.

Piuttosto, alla luce degli atti di nomina e dal curriculum prodotto, emerge che proprio il dott. Adamo è privo dei requisiti necessari.

Lo stesso non è in possesso, in materia tecnica, di laurea magistrale bensì di laurea triennale (conseguita nel 2022, anno di collocamento in quiescenza avvenuta il 01/11/2022), NON ha mai svolto incarichi di RUP, nell'ambito di lavori pubblici. Anzi, il suo curriculum dimostra che il medesimo, durante tutta la sua più che trentennale attività lavorativa, ha svolto funzioni inerenti a tutt'altro campo rispetto a quello tecnico, se non (e, comunque, non con riguardo al settore delle opere pubbliche), negli ultimi anni di attività. Peraltro, nel caso in specie, anche se, come asserisce il dott. Adamo, l'organico della stazione appaltante presentasse carenze o di esso non facesse parte alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti

propri del RUP, i compiti di supporto dell'attività del RUP potrebbero essere affidati ad altri dipendenti comunali: infatti le linee Guida ANAC n. 3, in attuazione del disposto normativo, prevedono che, in questa situazione, la stazione appaltante può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti e in tal caso la medesima affiancherà il responsabile così nominato con un adeguato ufficio di supporto, in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate all'appalto da affidare. Tale attività di supporto potrà essere svolta da altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP e/o da soggetti esterni, purchè, in entrambi i casi, dotati dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti da Codice e dalle Linee Guida.

2) Determina del responsabile Area Tecnica n. 155 del 24-03-2024, avente ad oggetto PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI PER L'ERP IN LOCALITA' SAN NICOLA, COMUNE DI RADDUSA, N°8 ALLOGGI CUP E99J21013640002, NOMINA RUP.

3) Determina del responsabile Area Tecnica n. 233 del 23-04-2024 avente ad oggetto LAVORI DI RISANAMENTO DEI DISSESTI DEI TERRENI INC/LIBBRA NEL COMUNE DI RADDUSA - CUP E93H20000100002. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.

Anche in relazione ai suddetti atti valgono le medesime considerazioni svolte in ordine alla fattispecie sub 1, né può assumere rilevanza l'affermazione che *“inoltre, il nominato indicato nella predetta determinazione n. 534/2024 oltre a non avere i requisiti previsti dalla nuova norma allo stato è distaccato, a tempo pieno, in altro Ente quindi nella impossibilità di seguire personalmente lo svolgimento dei lavori”*.

Al di là, infatti, dell'erronea individuazione del numero della determina, giova osservare come il RUP dei lavori de quibus (nominato con la determina dirigenziale n° 158 del 14/04/2023, dal Responsabile dell'Area Tecnica protempore (- allora il Sindaco pro tempore -, che avrebbe, quindi, adottato un provvedimento amministrativo viziato per *culpa in eligendo*, avendo nominato un soggetto non avente i requisiti) non è in posizione di distacco ed è in possesso della specifica

professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, avendo ricoperto ruoli analoghi, alle dipendenze dell'Ente, in diversi lavori pubblici.

Valgano, infine, le considerazioni, più sopra svolte, in ordine all'insussistenza, in capo al dott Adamo, dei requisiti necessari.

4) Determina del responsabile Area Tecnica n. 175 del 27-03-2024 avente ad oggetto: PROGETTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO NOMINA RUP.

Anche con riguardo a tale fattispecie valga quanto dedotto più sopra in ordine alle altre.

5) Determina del responsabile Area Tecnica n. 234 del 23-04-2024, avente ad oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD-EST TRA VIA RINDONE, VIA PRESTIANNI E VIA CATANIA - CUPE93H20000110002. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.

Nel suo corpo la determinazione contiene un mero "copia/incolla" delle motivazioni contenute nella determinazione n. 175 del 27/03/2024 avente ad oggetto: PROGETTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO NOMINA RUP.

Si tratta quindi di un atto anch'esso illegittimo.

6) Determina del responsabile Area Tecnica n. 154 del 21-03-2024 avente ad oggetto: AVVISO N.3/2018 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO DI CUI ALL'ART.15, COMMA II, DELLA L.R.17 MARZO 2016 N.3, NOMINA RUP DOTT. ADAMO PAOLO.

Così come per le altre determine il dott. Adamo NON possiede i requisiti necessari.

7) Determina del responsabile Area Tecnica n. 278 del 08/05/2024 avente ad oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO NELL'APPALTO: RIGENERAZIONE URBANA E FUNZIONALE PER RECUPERARE E RINNOVARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO

MODIFICA DETERMINA N° 140 DEL 07/03/2024 del responsabile Area Tecnica n. 154 del 21-03-2024:

Con l'atto suddetto viene modificato l'ufficio di supporto al RUP, creato con la determina n. 154 del 21/03/2024. Per le stesse motivazioni riguardanti la determina n. 154 del 21/03/2024 è da ritenersi nulla.

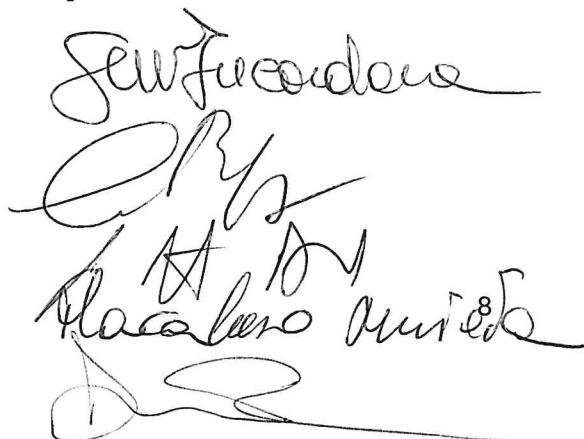
8) Determina del responsabile Area Tecnica n. 277 del 08/05/2024 avente ad oggetto: PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI PER L'ERP IN LOCALITA 'SAN NICOLA, COMUNE DI RADDUSA, N°8 ALLOGGI CUPE99J21013640002, NOMINA RUP MODIFICA DETERMINA N° 155 DEL 24/03/2024.

Valga, al riguardo, quanto osservato in ordine alla determinazione di cui al superiore numero sette.

Quanto fin qui esposto è meritevole di accurata riflessione.

I copiosi atti amministrativi adottati, revocati, riproposti e il comportamento caratterizzato da un eccessivo proliferare di determinazioni dirigenziali con motivazioni a volte false, spiazzanti e pleonastiche, denotano una frenesia e superficialità che incidono sulla validità dell'intero procedimento amministrativo con conseguenti problemi in tema di certezza del diritto e di pericolo di decisioni viziate.

Si rivolge, pertanto, richiesta di adottare ogni atto amministrativo doveroso, essendo palese che la mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti necessari costituiscono elementi di responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente e di adottare, altresì, il potere sostitutivo in caso di inerzia.



Al sindaco

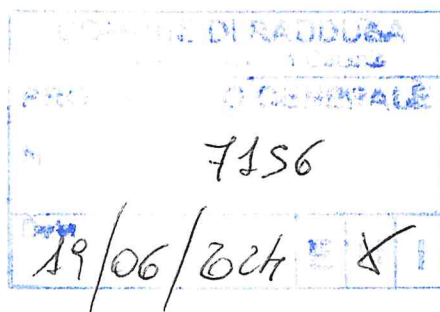
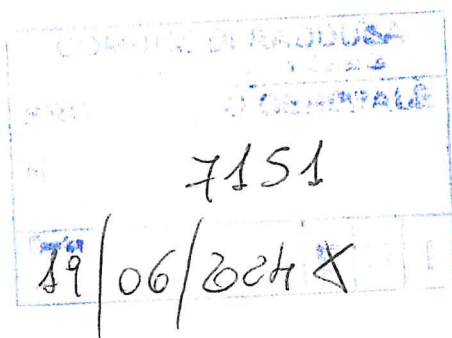
Al Presidente del Consiglio

Alla giunta comunale

Ai consiglieri Comunali

Al Responsabile UTC

Al Segretario Comunale



Oggetto: Interrogazione in merito al progetto di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 della legge 234/2021 (convenzione approvata con Delibera di CC. n. 12 del 26/04/2022)

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare Forza Raddusa, con la presente

CHIEDONO

di conoscere lo stato di fatto dei lavori del progetto in oggetto.

Si invita il Presidente del Consiglio a voler inserire tale interrogazione come punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

Cordiali Saluti

I Consiglieri del gruppo consiliare Forza Raddusa

Simona Incardona

Debora Rapisarda

Nuccia Macaluso

Carmela Pagana

Salvatore Macaluso

Daniele La Mastra

Il Presidente
Prof. Giovanni Allegra

Il Consigliere Anziano
Debora Rapisarda



Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Capo Area
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

